



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

ORDINANZA SINDACALE
COPIA

Numero 26 del 03-07-2026

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ALL'APERTO
ESTATE 2026 - DAL 03.07.2026 AL 30.09.2026

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale, soprattutto nel periodo estivo, vengono organizzati molteplici spettacoli, trattenimenti e manifestazioni, siano essi di carattere permanente o temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia al chiuso o all'aperto, che comportano un notevole afflusso di avventori, soprattutto nei luoghi di aggregazione sociale ed in occasione delle iniziative culturali e di spettacolo programmate nel territorio comunale per il tempo libero;

Ritenuto che occorre, da un lato, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero, nonché le iniziative economiche del settore, e d'altro canto, garantire la vivibilità urbana quale interesse collettivo, nonché la salvaguardia del bene primario rappresentato dal diritto all'integrità psicofisica dei cittadini, oggetto di potenziali lesioni derivanti da un eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico;

Considerato che, svolgendosi le suddette attività, anche e prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra la fruizione delle varie categorie di utenti e la tutela dei residenti nelle aree urbane, non solo determinando gli orari massimi di chiusura, ma pure rendendo operativa la disciplina già vigente in materia di inquinamento acustico, nonché prevedendo una specifica attività di vigilanza dei gestori sui comportamenti degli avventori;

Preso atto che per le attività temporanee la normativa vigente prevede la possibilità di richiedere l'autorizzazione in deroga ai valori limite acustici;

Ritenuto che, nelle more dell'emanazione di un regolamento comunale in merito, si rende necessario procedere ad una previsione della regolamentazione delle attività musicali e di trattenimento delle manifestazioni organizzate all'interno del territorio comunale;

Visti gli artt. 9, 10, 68, 69 e 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;

Vista la Legge Regione Lazio n. 18/2001;

Visto il Piano Comunale di Zonizzazione e di Classificazione Acustica approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2006;

Visti gli artt. 7 bis e 50 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive) nonché gli spettacoli ed i trattenimenti svolti in aree pubbliche o aperte al pubblico (discoteche, sale da ballo, locali notturni, teatri, ecc.) all'aperto, sono attività soggette al rilascio di titolo autorizzatorio specifico ai sensi dell'art. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali autorizzazioni verranno rilasciate a seguito di regolare collaudo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, laddove prevista, nonché nel rispetto di tutte le altre norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico.

2. L'attività degli spettacoli e trattenimenti pubblici di cui al presente articolo deve essere svolta nel rispetto dei seguenti orari:

Manifestazioni a carattere temporaneo all'aperto dal 03.07.2026 al 30.09.2026:

- nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 02.00 del giorno successivo;
- nei giorni di domenica e altri festivi, fino alle ore 01:00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 24:00.

Intrattenimenti musicali nelle aree all'aperto nella disponibilità dei pubblici esercizi a carattere temporaneo dal 03.07.2026 al 30.09.2026.

- nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 02.00 del giorno successivo;
- nei giorni di domenica e altri festivi, fino alle ore 01:00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 24:00.

Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento, nonché i limiti di emissioni previsti dalla L. R. n° 18/2001 e ss.mm.ii. e dal vigente Piano di zonizzazione e classificazione acustica comunale adottato con Delibera di Consiglio n. 33/2006.

SANZIONI

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile da €50,00 ad €500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DEMANDA

All'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio online del Comune di Castel Sant'Elia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia.

